



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITÀ E LE NUOVE TECNOLOGIE

DIREZIONE GENERALE PER IL DIGITALE E LE TELECOMUNICAZIONI –ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE . DIVISIONE X– EMITTENZA RADIOTELEVISIVA. CONTRIBUTI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” per quanto dispone in materia di indirizzo politico- amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTO il divieto di pantouflage sancito dall’art. 53, comma 16-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “ *I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*”;

VISTO l’art. 2, comma 1, del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che stabilisce: “Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173: “le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»”;

CONSIDERATO dunque che ogni riferimento, anche nel presente decreto, al “Ministro dello sviluppo economico” e al “Ministero dello sviluppo economico” è da intendersi rispettivamente al “Ministro delle imprese e del made in Italy” e al “Ministero delle imprese e del made in Italy”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2021, n. 293, S.O.;

VISTO l’articolo 1, comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) così modificato dall’art. 1, comma 619, lett. c), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere

dal 1° gennaio 2021 che stabilisce che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative”*;

VISTA la legge 26 ottobre 2016 n. 198 che ha istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e in particolare l'art. 1 comma 4 che prevede: *“Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo...”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 recante *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239, d'ora in avanti indicato come *“Regolamento”*;

VISTO l'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2018, n. 171, convertito con la legge 21 settembre 2018, n. 108, che recepisce integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 recante: *«Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»* (Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2023, n. 293);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 novembre 2017, n. 263, con il quale sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.146;

VISTO l'articolo 2 del sopracitato Regolamento che definisce i seguenti *criteri di ripartizione delle risorse* presenti sul capitolo di bilancio del Ministero al sostegno finanziario all'emittenza radio e televisiva operante in ambito locale:

- a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7;
- b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7;

VISTI i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 del Regolamento che così dispongono:

3. Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l'indicazione

degli importi dei contributi spettanti.

4. Nelle graduatorie sono riportati, per le emittenti commerciali, i soggetti ammessi con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente a ciascuno dei criteri indicati all'articolo 6, nonché dell'eventuale riconoscimento delle maggiorazioni spettanti come previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, e, per le emittenti comunitarie, con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai soli criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione del punteggio complessivo ottenuto.

5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, può presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica”.

6. Concluso l'esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica le graduatorie definitive con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4.

7. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un'unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed è autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.

8. Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento”;

VISTO l'articolo 7 del Regolamento che così recita:

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), è ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:

a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento

b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento.

2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti comunitarie, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b)”;

VISTO l'art 1 commi 616-619 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, e in particolare art.1 comma 616.“Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate: a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198; b ...”; art. 1 comma 617: “Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo”; art. 1 comma 618: “ Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

anche nel conto dei residui”;

VISTA la legge del 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, supplemento ordinario n. 40, che ha previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro al Ministero per le imprese e del Made in Italy ai sensi dall’art. 1, commi 616 legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 che, all’articolo 1, comma 315, lettera a), ha modificato la denominazione del suddetto Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in “Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 41 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023;

VISTO il decreto ministeriale dell’8 gennaio 2024 con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità a quanto previsto dall’articolo 21, comma 17, della riportata legge del 31 dicembre 2009 n. 196, ha proceduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2024 alle strutture di primo livello;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrazione Corte dei conti n. 79 del 16/01/2024, con il quale, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni, è stato conferito alla Dott.ssa Eva Spina l’incarico di capo del dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie del 18 gennaio 2024 con il quale si è provveduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2024, ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento medesimo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 2 febbraio 2024 al n. 217, con il quale, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è stato conferito a Patrizia Catenacci l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie - del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 che all’articolo 2 comma 2 istituisce le azioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del Made in Italy”;

VISTO il decreto ministeriale del 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 20/02/2024 al n. 267, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria per l’anno 2024, che ha previsto in assegnazione per il Ministero delle imprese e del Made in Italy la somma di euro **81.608.378,00**;

TENUTO CONTO, dunque, delle assegnazioni complessive di competenza anno 2024

sul capitolo 3125 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del Made in Italy, nell'ambito del centro di responsabilità - Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, per l'erogazione dei contributi a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale dovrebbero essere pari ad euro € **131.608.378,00**;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per le emittenti radiofoniche e televisive locali, al netto dell'accantonamento di cui all'art 2 comma 2 del DPR 146/2017 sono pari a € **130.292.294,22**;

RILEVATO che sulla base dei criteri previsti dal Regolamento le risorse da destinare alle emittenti televisive locali a carattere comunitario per le domande di contributo per l'annualità 2024 ammontano a € **5.537.422,50**;

VISTE le domande di contributo per l'annualità 2024 ricevute dalla competente Divisione X attraverso la piattaforma telematica SICEM, ai sensi del già citato decreto ministeriale 20 ottobre 2017 entro il termine di presentazione del 28 febbraio 2024;

VISTO il decreto direttoriale del 4 luglio 2024 prot. n. 9727 pubblicato sul sito del Ministero, di approvazione della graduatoria provvisoria delle 303 domande ammesse al contributo per l'anno 2024 per le emittenti televisive a carattere comunitario, con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai soli criteri riferiti ai dipendenti e giornalisti occupati, di cui all'articolo 7 del Regolamento, e l'elenco degli importi dei contributi da assegnare a tutti i soggetti beneficiari, sia per la suddetta quota variabile che in base alla quota fissa;

CONSIDERATO che il 3 agosto 2024 è scaduto il termine concesso alle emittenti per presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda in relazione alla suddetta graduatoria provvisoria;

VISTA la relazione istruttoria (nota prot. int. Mimit n. 15279 del 12 settembre 2024) con la quale a seguito degli ulteriori accertamenti condotti d'ufficio sono stati riammessi n.6 marchi e che, pertanto, il numero delle domande ammesse in via definitiva è pari a 309;

RAVVISATA pertanto, a conclusione dell'istruttoria condotta, ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 5 del Regolamento, la necessità di approvare e contestualmente di pubblicare sul sito del Ministero la graduatoria definitiva delle 309 domande ammesse al contributo per l'anno 2024 e gli elenchi degli importi spettanti alle emittenti televisive a carattere comunitario;

D E C R E T A

ART. 1

1. Sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2024 delle emittenti televisive a carattere comunitario e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B.

2. I beneficiari il cui contributo concesso sia superiore a 150 mila euro sono tenuti a presentare alla PEC dgscerp.certificati@pec.mise.gov.it le dichiarazioni previste dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 secondo le istruzioni riportate sul sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy nella sezione COMUNICAZIONI/TV ove sarà reperibile anche l'apposita modulistica.

ART. 2

1. La Divisione X "Emittenza Radiotelevisiva. Contributi" di questa Direzione Generale, incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, provvederà alla pubblicazione dei

relativi atti sul SITO WEB del Ministero delle imprese e del made in Italy nella sezione COMUNICAZIONI/TV.

2. La medesima Divisione X è autorizzata a procedere all'impegno di spesa che sarà assunto sul capitolo 3125 e alla successiva liquidazione, secondo quanto riportato in premessa, degli importi spettanti alle suddette emittenti a valere sull'impegno di spesa assunto sul capitolo 3125, con eventuale compensazione delle somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146.

ART. 3

Il Ministero si riserva di effettuare controlli relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda, di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146 e di adottare gli eventuali conseguenti provvedimenti di rideterminazione dei contributi spettanti alle emittenti assoggettate a controlli e verifiche, nonché di assumere le eventuali decisioni conseguenti agli esiti di contenziosi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Catenacci)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*